



fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le quote sociali non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. . L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), i) k) e t) quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Le attività vertono sulle aree dei giochi sociali, della cultura e diffusione musicale, degli spettacoli ed intrattenimento sociale. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività sportive dilettantistiche vertono sulle aree del biliardo sportivo, del calcio balilla, delle freccette, del bridge, dama, scacchi, tennis da tavolo.

L'Associazione potrà svolgere attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive, secondo criteri e limiti da fissarsi con apposito decreto attuativo della riforma dello sport

Nell'ambito delle attività l'Associazione potrà organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri, organizzare, e gestire corsi e moduli formativi, per la conoscenza e l'approfondimento delle materie, anche ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento di soci e terzi; predisporre e realizzare progetti e programmi in favore dei soci e della collettività, percorsi di educazione e di rieducazione; favorire l'incontro tra le varie categorie di utenti bambini, adulti; organizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; organizzare e partecipare a eventi di carattere sportivo dilettantistico, con riferimento e nel rispetto degli organi e degli enti preposti nazionali ed internazionali; predisporre ed aderire ad accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici pubblici e privati; stipulare rapporti convenzionati e di accreditamento con enti ed istituzioni, pubbliche e private, anche di carattere sociale; collaborare con altre Associazioni, istituti ed organismi non profit, operanti nei settori dell'utilità, della solidarietà sociale e dello sport dilettantistico; collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.



3. L'Associazione, per lo svolgimento delle suddette attività, potrà anche avvalersi di beni, mobili o immobili di proprietà, ovvero acquisiti nelle forme giuridiche della locazione e/o del comodato gratuito. 4. L'Associazione può mettere in atto, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, tali attività vanno individuate dal Consiglio Direttivo.

Eventuali utili derivanti dalle attività vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'associazione potrà, inoltre, effettuare raccolte pubbliche di fondi, nel rispetto della normativa vigente e con obbligo di rendicontazione. 5. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. 6. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative, si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta. 7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo in particolare e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire. 8. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti affiliati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione si conforma quindi alle norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS affiliati nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. **Art. 3 – Durata. 1.** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. **Art. 4 - Soci diritti e doveri. 1.** Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne



no richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà
riale. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate
eressato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. L'iscrizione è a tempo
minato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale
specifico delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione
associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di
are la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto: pagamento della tessera, delle quote associative
iche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi
associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone
icazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione
ria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle
zioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per
ortamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.
esso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il
eceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. 2. Le attività svolte dai
soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo
amente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. 3. Possono partecipare in modo pieno e continuativo
ività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e
mentari dell'associazione. **Art. 5 – Organi sociali 1.** Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il
ente; il consiglio direttivo; l'Organo di Controllo (eventuale) **Art. 6 – Assemblea generale dei soci 1.** L'assemblea dei soci è
imo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
o è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa
namente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'assemblea,
inaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione
viso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea



ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Tutti gli associati vi hanno diritto di voto, i minorenni sono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale, ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. 4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. 8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

vere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti
menti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e
o legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma: 10. L'assemblea deve essere convocata quando ne
fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote
ive al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del
o direttivo. 11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto
ociazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la
azione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Presidente 1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il
imento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. 2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può
eletto. 3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere
emblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto
da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee. 4. In caso di necessità il
te può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio
lla prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento. 5. In caso di assenza o
ento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui
pressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria
trazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni. **Art. 8- Consiglio direttivo 1.** Il consiglio
è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente
retario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario
zione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e
a della tenuta dei libri sociali. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente. 2. Il
direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
ri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito
senza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il voto della proposta. 4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano in regola, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva o disciplina associata o ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a sanzioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. 6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il bilancio annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto; redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; individuare le attività diverse; deliberare sugli incarichi necessari al buon funzionamento dell'associazione; tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017. 7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto. 8. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo sarà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I consiglieri eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria



amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 9 – Organo di Controllo L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Art. 10 – Anno sociale 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare

Art. 11 – Bilancio o rendiconto annuale 1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. 4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

Art. 12 – Patrimonio sociale 1. Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione; dai beni di proprietà dell'associazione Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Clausola compromissoria 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 14 – Scioglimento 1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 6, titolo 10, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. 2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione



dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3
Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare
e, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. **Art. 15 – Rinvio** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile
e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN COLLECORVINO(PE) IL 23/03/2023

Carlo Lotti
Dr. Giovanni Lotti
Roberto Vignato
Posquione Ambrella
[Signature]
[Signature]

Danielle Accetta



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

I originale dell'atto
registrato il **30 MAR. 2023**
n. **719** serie **3**
Versati Euro **200,00**
(*Devecento*)
con Mod. F24 del **30 MAR. 2023**
IL DIRETTORE TERRITORIALE

Francesca Romagnoli
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Corvino